

**OGGETTO:** **VVAS-2020\_35. Comune di Tivoli.** Procedura di Verifica di assoggettabilità a Valutazione Ambientale Strategica (VAS) ex art.12 del D.Lgs. n.152/2006 relativa alla *“Proposta progetto del Centro Sportivo polifunzionale e del parco in Località “Rocca Bruna” in variante al P.R.G. ex art.8 D.P.R. n.160/2010”*.

## RELAZIONE ISTRUTTORIA

### 1 Fase di avvio della procedura

#### 1.1 Invio dell’istanza di Verifica di assoggettabilità

Il Comune di Tivoli, con nota prot. n.45770 del 30/9/2020, acquisita al protocollo regionale n.859017 del 7/10/2020, in qualità di Autorità Procedente ha trasmesso alla scrivente Area il Documento Preliminare e lo schema di Piano, per l’espletamento della relativa procedura di Verifica di Assoggettabilità a VAS.

Il progetto in variante al P.R.G. di cui all’oggetto (di seguito “Piano”) deve essere sottoposto a Verifica di Assoggettabilità a VAS di di cui all’art.12 del D.Lgs. n.152/2006 in quanto rientra nelle tipologie previste dal combinato disposto degli articoli:

- art.5, comma 1, lett. e);
- art.2, comma 2;
- art.6, comma 3

del D.Lgs. n.152/2006.

#### 1.2 Individuazione dei Soggetti Competenti in materia Ambientale

Con nota prot. n.147927 del 16/2/2021 questa Area, in qualità di Autorità competente, ha comunicato l’elenco dei Soggetti Competenti in materia Ambientale da coinvolgere nel procedimento, che di seguito si riportano:

- **Regione Lazio** - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica:
  - *Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana;*
  - *Area Pianificazione Paesaggistica e di Area Vasta;*
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Lavori Pubblici, Stazione Unica Appalti, Risorse Idriche e Difesa del Suolo:
  - *Area Tutela del Territorio;*

- **Regione Lazio** - Direzione regionale Politiche Abitative e Ciclo dei Rifiuti:
  - *Area Qualità dell’Ambiente*;
- **Regione Lazio** - Direzione Regionale Agricoltura, Promozione della filiera e della cultura del Cibo, Caccia e Pesca:
  - *Area Legislativa e Usi Civici*;
- **Città Metropolitana di Roma Capitale**:
  - Dipartimento IV *“Tutela e Valorizzazione dell’Ambiente”*;
  - Dipartimento VI *“Pianificazione strategica generale”*;
- **Autorità di Bacino Distrettuale dell’Appennino Centrale**;
- **Agenzia Regionale Protezione Ambiente - ARPA Lazio**;
- **Ministero per i Beni e le Attività Culturali**:
  - *Segretariato Regionale per i Beni Culturali e Paesaggistici del Lazio - Roma*;
  - *Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio per l’Area Metropolitana di Roma e Rieti*;
- **Segreteria Tecnico Operativa ATO n.2 - Lazio Centrale**;
- **Acea ATO 2 S.p.A.**;
- **ASL Roma 6 - Dipartimento di Prevenzione**.

## 2 Contenuti del Documento Preliminare

Quanto riportato nel presente paragrafo è estratto dal Documento Preliminare e dalla documentazione allegata all’istanza.

### 2.1 Descrizione del Piano

Il Progetto del centro sportivo polifunzionale è sito nel Comune di Tivoli, in Villa Adriana, località “Rocca Bruna”, in un’area di proprietà della società NOPATA 73 s.r.l., individuata al catasto del Comune di Tivoli, al foglio 70, particelle: 289, 262, 292, 260, 263, 264, 246, 247, 143, 46, 287, 288, 11, 145, 146, 249, 47, 178, 309, 310, 702, 719, 717 e al foglio 83 particelle: 137, 138, 219 e 46. Tale area non è conforme al Piano Regolatore Generale vigente di Tivoli approvato con Delibera regionale n.956 del 6/7/1973 (B.U. n.23 del 10/9/1973), anche se, di fatto, ha sempre avuto la destinazione ad impianto sportivo, pertanto il progetto si presenta come variante allo strumento urbanistico.



#### • Dimensionamento

1	Superficie territoriale del Progetto	mq	58.187
2	Superficie Utile Lorda di Progetto	mq	3.655
3	Volumetria complessiva di Progetto	mq	15.600
4	Standards complessivi: art. 5 co. 2 D.M. 1444/68 (80% della SUL, di cui almeno la meta a parcheggio)	mq	2.924
5	Parcheggi pubblici minimi	mq	1.462
6	Parcheggi pubblici di progetto	mq	1.472 verif.
7	Verde Pubblico minimo	mq	1.462
8	Verde Pubblico di progetto	mq	1.952 verif
9	Parcheggi art. 2, L. 122/89 (10 mq ogni mc)	mq	1.560
10	Parcheggi art. 2, L. 122/89 di progetto	mq	1.566 verif
11	Parco aperto al pubblico comprende anche la copertura delle parti interrato	mq	20.870
12	Percorso vita aperto al pubblico	mq	1.000

L'area ricade in sottozona G3 di P.R.G. in cui le N.T.A. all'art.42: **Verde Pubblico attrezzato o sportivo.**

La società NOPATA 73 s.r.l., proprietaria dei terreni, in cui sin dall'approvazione del P.R.G., sono stati di fatto destinati ad attività sportiva, con il presente progetto vuole regolarizzare la destinazione urbanistica dell'area e contestualmente dotare la frazione di Villa Adriana di un impianto sportivo polifunzionale di cui è carente, oltre al parco aperto al pubblico.

## 2.2 Storia dell'area oggetto di progettazione

L'area in oggetto è da più di trenta anni che viene concessa, dalla proprietà, in comodato d'uso gratuito, per finalità sportive, al Comune di Tivoli che a sua volta la ha affidata alla società sportiva ASD Villa Adriana.

Nel corso degli anni la società sportiva ha realizzato, il campo di calcio e le strutture necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, quali spogliatoi, magazzini e tettoie. Successivamente il Comune ha

introdotto nell'uso del terreno anche la squadra di rugby cittadina, con conseguente realizzazione da parte delle società di un secondo campo destinato al rugby e aumento delle strutture di supporto.

La zona di P.R.G. è prevalentemente G3, verde pubblico attrezzato e parzialmente a servizi, S.M. scuola media, in queste aree non è prevista la possibilità di edificare cubature per le attività sportive. Queste ultime andrebbero realizzate in zona di P.R.G., G3 IS (Impianti Sportivi), ma lo strumento di pianificazione comunale risalente al 1973, non ha previsto aree a tale destinazione nella frazione di Villa Adriana, che ospita circa 10.000 abitanti. La Giunta Comunale già nel 2008 ha deliberato (D.G.C. n.65/2008) una "Manifestazione di interesse per la valutazione di progetti per attrezzature sportive in zone G3 di P.R.G." nelle premesse c'era scritto:

- da una indagine ricognitiva sull'intero territorio comunale gli impianti sportivi sono assolutamente carenti;
- è intento dell'Amministrazione Comunale procedere all'adozione di misure utili ad incrementare la dotazione di impianti ed attrezzature sportive nel territorio comunale anche, in prima sperimentazione, con il concorso dell'iniziativa privata mediante apposita convenzione che ne disciplini l'uso;
- già in passato, con deliberazione di Consiglio Comunale n.55/1988 era stata adottata la variante alle norme tecniche di attuazione del P.R.G. per la sottozona G3 Verde Pubblico Attrezzato o Sportivo, ma tale procedimento non è mai pervenuto alla approvazione definitiva;
- nella delibera suddetta veniva evidenziato come nel P.R.G. del Comune di Tivoli accanto ai grandi parchi e ville di livello territoriale sono previste una serie di spazi da destinare a verde pubblico attrezzato (G3) che devono assolvere le funzioni di quartiere, in stretta applicazione agli standard di cui al D.M. n.1444/1968, ma la destinazione di queste risulta generica e assolutamente limitativa, in quanto è prevista la possibilità di realizzare insediamenti sportivi soltanto laddove nelle Tavole di Piano, nelle zone G3 compare il simbolo IS, che è stato individuato in realtà soltanto nel quartiere di Campolimpido;
- con D.G.C. n.71 del 27/3/2007 si è dato corso ad una manifestazione di interesse per soggetti interessati alla realizzazione di impianti ed attrezzature sportive, invitando i proprietari di aree classificate dal P.R.G. vigente come sottozona G3 - verde pubblico attrezzato o sportivo a presentare proposte; ... Tale delibera non ha avuto i risultati sperati, in quanto le proposte pervenute insistevano su terreni vincolati e si è interrotto l'iter;
- Ultima in ordine cronologico, è stata presentata una mozione da parte di un Consigliere Comunale, nel Consiglio Comunale di dicembre 2017, nella quale si richiedeva l'impegno della Giunta Comunale e del Sindaco per *"Individuare, nella zona di Villa Adriana, un terreno di proprietà pubblica o anche privata sul quale progettare la realizzazione di un impianto sportivo che consenta la pratica sportiva del calcio in forma agonistica"*.

Pertanto la carenza di luoghi deputati ad ospitare attrezzature sportive è acclarata e risale già a molti anni fa, ed oggi tale esigenza è fortemente aumentata se si pensa che siamo passati, in Italia, da 1.200.000 sportivi nel 1960 a circa 20.000.000 di sportivi (di cui il 10% sopra i 65 anni di età) nel 2017 (dati ISTAT).

### **2.3 Ambito Territoriale**

L'area in oggetto è situata nella zona Sud del Comune di Tivoli, vicina al nodo autostradale A24, Casello di Tivoli, è raggiungibile dalla rotatoria di via Maremmana inferiore, attraverso via di Rocca Bruna che la costeggia sul lato Nord Est.

Attualmente vi è un'ampia zona pianeggiante, sterrata, adibita a parcheggio, posta all'ingresso della strada di accesso e confinante con il campo da calcio da cui si accede, attraverso una strada interna, alla zona dove vi sono le strutture deputate a spogliatoi, parte prefabbricati e parte in muratura, la casa in legno del custode ed una tettoia in tubi innocenti che al di sotto ospita un box prefabbricato con spogliatoi ed ufficio.

Le strutture si presentano piuttosto fatiscenti, nonostante la Società nel corso degli anni si sia impegnata per la messa a norma degli impianti. Subito dopo è posto il secondo campo, dove ha giocato finora la squadra di rugby locale.

L'area rientra nella *buffer zone* della Villa Adriana, ma l'orografia del terreno è favorevole, in quanto i campi sono ad una quota di circa 40 m più bassi rispetto alla Villa e non visibili dal cono visivo della stessa.

## 2.4 Obiettivi ed Azioni di Piano

OBIETTIVO	OBIETTIVO SPECIFICO DI PIANO
Rispetto di tutte le norme, non contrastanti, vigenti in materia;	Si richiede di andare in variante al P.R.G. ai sensi dell'art 8 D.P.R. n.160/2010, e il rispetto delle altre norme, non contrastanti, vigenti in materia
Aree in cessione al Comune;	Le aree che il lottizzatore dovrà cedere al Comune ai sensi di questo articolo devono essere indicate nel progetto di lottizzazione
Dotare la frazione di Villa Adriana di un centro sportivo polifunzionale di cui è sprovvista e di un parco attrezzato aperto al pubblico	La zona G3 prevede la creazione di un parco in zona Villa Adriana, ma non di un centro sportivo (il P.R.G. ne è sprovvisto). Nel nuovo P.U.C.G. (TAVV. 32 e 33) l'area è individuata come sportiva.
Realizzazione di un razionale inserimento territoriale e paesaggistico del centro sportivo.	Minimizzare l'impatto posizionando le volumetrie al di sotto del parco
Definizione degli standard urbanistici;	Localizzazione di superfici per standard

OBIETTIVO SPECIFICO DI PIANO	AZIONI DI PROGETTO
La lottizzazione di area di iniziativa privata, da attuarsi come variante al P.R.G., dovrà rispettare, tutte le altre norme, non contrastanti, vigenti in materia	Il Centro è stato progettato in modo tale da rispettare tutte le norme di carattere storico, artistico, archeologico (ottenuto il N.O. d parte della competente Soprintendenza), paesistico, ambientale, idrogeologico, imposte nell'area di interesse
Le aree che il lottizzante dovrà cedere al Comune, devono essere indicate nel P.d.L.	Le aree sono definite ed indicate negli elaborati grafici che compongono il Piano
Mitigare al massimo la presenza di volumi estranei al paesaggio	Il progetto prevede il posizionamento dei volumi sotto il parco aperto al pubblico, con tipologia ipogea
Localizzazione di superfici per standards	Nel progetto sono localizzate le aree a Verde Pubblico
	Nel progetto sono localizzate le aree a parcheggio
	Inoltre, è prevista la realizzazione di un parco attrezzato, aperto al pubblico, con un percorso vita di 1 km

## 2.5 Inquadramento nel sistema della pianificazione sovraordinata

L'area interessata dal Piano, rispetto al sistema della pianificazione sovraordinata, risulta inquadrata come di seguito riportato.

### 2.5.1 Piano Territoriale Paesistico (PTP)

Il Comune di Tivoli ricade nel Piano Territoriale Paesistico n.7 – Monterotondo Tivoli – adottato con D.G.R. n.2285/1987 e approvato con L.R. n.24/1998, che disciplina il grado di trasformabilità delle aree sottoposte a tutela.

L'ambito territoriale n.7 si configura come un sistema territoriale di interesse paesistico, nel quale il Piano Paesistico stesso indica i territori già sottoposti a vincolo ai sensi della Legge n.1497/1939, i territori di cui l'art.1 della Legge n.431/1985, i territori che si ritiene di dover disciplinare ai fini della razionale tutela delle aree adiacenti vincolate.

I Comuni che costituiscono l'ambito territoriale n.7 sono Casape, Castel Madama, Ciciliano, Guidonia-Montecelio, Marcellina, Mentana, Monteflavio, Montelibretti, Monterotondo, Montorio Romano, Moricone, Nerola, Palombara Sabina, Pisoniano, Poli, S. Angelo Romano, S. Gregorio da Sassola, S. Polo dei Cavalieri, Tivoli, in attuazione del Piano Paesistico redatto ai sensi delle Leggi n.431/1985 e n.1487/1939 e del regolamento di quest'ultima, approvato con R.D. n.1357/1940.

L'Area secondo il P.T.P. ricade in "Zona C/0", normata dall'art.30 delle relative NTA; in questa zona è ammessa la trasformazione dei luoghi nei limiti consentiti dagli attuali strumenti urbanistici, in quanto redatti con criteri compatibili con i contenuti del presente Piano Paesistico, nel rispetto delle modalità di tutela di cui al capo II. Qualsiasi variante ai suddetti strumenti segue le procedure di cui all'art.43 delle NTA nel rispetto dell'art.45. Le costruzioni dovranno avere un carattere che non contrasti con l'edilizia locale, evitando coperture a terrazzo, intonaci e tinteggiature con materiali plastici o materiali estranei alla tradizione. I singoli lotti dovranno essere opportunamente piantumati con essenze pregiate dell'Appennino centrale e/o della campagna romana.

### 2.5.2 Piano Territoriale Paesistico Regionale approvato con la Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n.5 del 2/8/2019.

Dalla **Tavola A del PTPR**, si evince che l'area in oggetto ricade:

- Sistema del Paesaggio Insediativo: In parte nel "*Paesaggio Naturale Agrario*" ed in piccolissima parte nel "*Paesaggio Naturale*".

Dalla **Tavola B del PTPR**, si evince che l'area in oggetto ricade:

- immobili e aree di notevole interesse pubblico (art.134 co.1 lett. a) del D.Lgs. n.42/2004):  
- lett c) e d) beni d'insieme: vaste località con valore estetico tradizionale, bellezze panoramiche – D.M. 9/1/1967 Villa D'Este e Villa Adriana.
- aree tutelate per legge (art.134 co.1 lett. b) del D.Lgs. n.42/2004):  
- g) aree boscate.
- Decreti Archeologici, vaste località per zone di interesse archeologico.

Dalla **Tavola C del PTPR**, si evince che l'area in oggetto ricade:

- "Parchi Archeologici Culturali" art.31-ter della L.R. n.24/1998;
- Beni del Patrimonio monumentale, storico e architettonico;
- Aree ricreative interne al tessuto urbano, aree sportive, campeggi ecc.;
- Schema del Piano Regionale dei Parchi;

Dalla **Tavola D del PTPR**, si evince che l'area non è interessata dalle proposte comunali di modifica dei PTP.

### 2.5.3 Piano Territoriale Provinciale Generale (PTPG)

Dalla **Tavola TP2 del PTPG**, si evince che l'area in oggetto ricade nel "*Territorio Agricolo Tutelato*" (nastri verdi, vaste porzioni di territorio agricolo spesso contiguo sia alla matrice naturalistica che a quella insediativa) e in "*Elementi di discontinuità*" (ambiti poco estesi in parte interessati dal sistema agricolo ed in parte interessati dal sistema insediativo, sono essenziali per garantire la funzionalità della REP in situazioni di elevata artificializzazione) (cfr. art.45 aree agricole di discontinuità).

#### 2.5.4 Piano Regolatore Generale di Tivoli (PRG)

Il Comune di Tivoli è dotato di P.R.G., approvato con D.G.R. n.956 del 6/7/1973:

L'area ricade in **sottozona G3** di P.R.G. in cui le N.T.A. all'art.42: Verde Pubblico attrezzato o sportivo.

### 3 I pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale

Da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti i seguenti pareri:

1. **Regione Lazio** - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, *Area pianificazione paesistica e di area vasta*: nota prot. n.158493 del 19/2/2021;
2. **Segreteria Tecnico Operativa ATO n.2 - Lazio Centrale**: nota prot. n.397 del 19/2/2021, acquisita con prot.n. 164062 del 22/2/2021;
3. **ARPA Lazio - Agenzia Regionale per la Protezione Ambientale del Lazio "Servizio Tecnico"**: nota prot. n.15543 del 15/3/2021, acquisita in pari data al prot. n.233661;
4. **Città Metropolitana di Roma Capitale - Dipartimento VI "Governo del territorio e della mobilità"**: nota prot. n.43139 del 18/3/2021, acquisita al prot. n.247511 del 19/3/2021;
5. **Acea ATO2 S.p.A.**: nota prot. n.296193 del 15/4/2021, acquisita al prot. n.344544 del 16/4/2021;
6. **Ministero per i Beni e le Attività Culturali** - Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale: Prot. MIBAC-SABAP-RM-MET Class. 34.19.07/2.25 11.833 (allegato al Rapporto Preliminare).

#### 3.1 Regione Lazio - Direzione Regionale per le Politiche Abitative e la Pianificazione Territoriale, Paesistica e Urbanistica, Area pianificazione paesistica e di area vasta

L'Area regionale rappresenta che la scrivente struttura collabora con l'Autorità Competente sui Piani Regolatori o sulle Varianti delle aree e dei nuclei di sviluppo industriale, sui Piani Subregionali, sui Piani di settore, nonché sui Piani delle aree naturali protette, al fine di valutarne gli effetti significativi sull'ambiente. L'espressione di parere paesaggistico, nell'ambito del procedimento di cui all'oggetto, risulta di esclusiva competenza dell'Area Urbanistica, Copianificazione e Programmazione Negoziata: Roma Capitale e Città Metropolitana di Roma Capitale, trattandosi del territorio comunale di Tivoli.

#### 3.2 Segreteria Tecnico Operativa ATO n.2 - Lazio Centrale

L'ente comunica di non avere osservazioni, richiamando, al contempo, la necessità che il Gestore del S.I.I. - ACEA ATO2 S.p.A. - esprima un parere sulla disponibilità idrica e la capacità depurativa nelle zone interessate dal progetto.

*Il coinvolgimento del Gestore del S.I.I., come emerge dalla nota in riferimento, appare infatti opportuno per quanto previsto dall'art. 21 "Modalità di realizzazione di nuove opere ed impianti" comma 5 della Convenzione di Gestione sottoscritta il 6 agosto 2002 dai Comuni dell'ATO2: "Qualora uno o più comuni dell'ATO adottino nuovi strumenti urbanistici o ne varino sostanzialmente uno preesistente dovranno, ai sensi del punto 8.4.10 del D.P.C.M. 4/3/96, preventivamente sentire il Gestore e attraverso l'Autorità di Ambito provvedere all'adeguamento del Piano".*

*ACEA ATO2, infatti, non allaccerà alla rete idrica le nuove costruzioni previste se non ci sarà disponibilità idrica o se queste non saranno o non potranno essere allacciate ad un sistema depurativo regolarmente funzionante.*

*Con riferimento all'art.146 comma 1 lett. g) del D.Lgs. n.152/2006, e dell'art.25 comma 3 delle Norme di Attuazione del Piano Regionale di Tutela delle Acque (PTAR), approvato con D.G.R. n.42/2007, qualora non sia già disposto da regolamenti dell'Ente competente e/o previsto dal Programma in oggetto, si rappresenta che è necessario prevedere la separazione delle acque bianche dalle acque nere, al fine di evitare ripercussioni negative sull'ambiente.*

*Infine, qualora per l'intervento in oggetto si preveda il trasferimento ad ACEA ATO 2 S.p.A. di opere relative al S.I.I., si chiede la sottoscrizione di una convenzione per la "Verifica funzionale ai fini gestionali" da parte del soggetto realizzatore dell'opera con ACEA ATO 2 S.p.A., così come previsto dall'art. 157 del D.Lgs. n.152/2006: "Gli enti locali hanno facoltà di realizzare le opere necessarie per provvedere all'adeguamento del servizio idrico in relazione ai piani urbanistici ed a concessioni per nuovi edifici in zone già urbanizzate, previo parere di compatibilità con il piano d'ambito reso dall'Autorità d'ambito e a seguito di convenzione con il soggetto gestore del servizio medesimo, al quale le opere, una volta realizzate, sono affidate in concessione".*

### **3.3 ARPA Lazio**

L'Agenzia premette che "la valutazione della significatività degli impatti ambientali su alcune componenti, quali ad esempio le risorse idriche e l'atmosfera, sarebbe valutata con maggiore efficacia non limitando l'analisi alla sola area oggetto dell'intervento proposto. (...) La valutazione ambientale della significatività degli impatti sarebbe svolta, in alcuni casi, con maggiore efficacia se si considerassero gli effetti di tutti gli interventi nel loro complesso".

#### **3.5.1 Aria**

In riferimento alla matrice aria l'Agenzia evidenzia che la Regione Lazio con D.G.R. n.539 del 4/8/2020 ha adottato l'aggiornamento del Piano di Risanamento della Qualità dell'Aria ai sensi dell'art.9 ed art.10 del D.Lgs. n.155/2010.

(...)

*Ai sensi della D.G.R. n.536/2016 il Comune di Tivoli, nella suddivisione del territorio regionale finalizzata all'adozione dei provvedimenti del Piano di Risanamento per la Qualità dell'aria, viene classificato in classe complessiva 1 (comprende i Comuni per i quali si osserva il superamento dei valori limite, per almeno un inquinante, e per i quali è prevista l'adozione di provvedimenti specifici), evidenziando un peggioramento delle condizioni della qualità dell'aria rispetto al passato, difatti l'allegato 4 della precedente D.G.R. n.217/2012 poneva il Comune di Tivoli in classe 2.*

*La nuova classificazione sopra esposta evidenzia una criticità ambientale della matrice aria che necessita di opportune azioni che concorrano ad un miglioramento della qualità dell'aria in coerenza con le norme tecniche previste dal Piano di risanamento sopra citato. Da quanto sopra, il Comune è tenuto adottare tutte le azioni previste dalle NTA del Piano di Risanamento della Qualità dell'aria tenendo conto della necessità di riduzione delle emissioni in atmosfera, ad attuare azioni di fluidificazione del traffico, promuovere la riduzione delle percorrenze urbane delle auto private, favorire la riduzione dei tempi di percorrenza dei mezzi pubblici e la fruibilità degli stessi da parte dei cittadini, promuovere il coordinamento tra realtà produttive per l'attuazione di servizi di trasporto collettivo, incentivare l'applicazione di tutte le possibili soluzioni atte a ridurre le emissioni dai camini (desolficatori, denitrificatori, abbattitori di polveri) etc..*

(...)

L'agenzia riporta i dati sullo stato di qualità dell'aria relativa agli anni 2017, 2018 e 2019.

*La situazione che ha caratterizzato il Comune in esame nel periodo preso a riferimento (2017-2019), mostra delle criticità per il parametro NO<sub>2</sub>, mentre vi è una situazione abbastanza stabile per gli altri indicatori presi a riferimento dalla norma e mostrati nella tabella sovrastante. Considerato quindi l'estensione del Piano, la classificazione complessiva del Comune, l'ubicazione e l'incidenza che gli interventi previsti possono avere sul territorio, si ritiene che il Piano, potendo*

*costituire un ulteriore carico emissivo, costituisce un impatto mediamente significativo nel dominio di interesse, che può essere mitigato adottando le migliori tecnologie di efficienza e risparmio energetico come previsto dalle NTA del Piano per il Risanamento della Qualità dell'Aria quali misure di efficienza energetica degli edifici e degli impianti di riscaldamento indicate nelle suddette norme e l'utilizzo di energie rinnovabili anche per l'illuminazione delle strade e per la segnaletica luminosa. Inoltre, poiché a pag.77 del R.P. si riporta come possibili rischi "produzione maggiore di gas di scarico anche in relazione al numero di fruitori" si evidenzia che l'impatto potrebbe essere ridotto da opportune misure di mitigazione che mirano a potenziare il trasporto pubblico, e disincentivare l'utilizzo del mezzo privato, favorendo la mobilità con mezzi ad emissione ridotta e quella ciclistica.*

### 3.5.2 Risorse idriche

Con riferimento alla matrice acqua, secondo l'aggiornamento del PTAR (Piano di Tutela Regionale delle Acque), approvato con D.C.R. n.18 del 23/11/2018 e relative Norme Tecniche di Attuazione, l'area del piano ricade nel Sottobacino Afferente Fiume Aniene 4 con classe di qualità "sufficiente" riferito al triennio 2011-2014 e stato chimico "buono". L'aggiornamento dei dati di monitoraggio dei corpi idrici superficiali effettuati dalla scrivente Agenzia e riferiti al triennio 2015-2017, dicono per il corpo idrico Fiume Aniene 4 uno stato ecologico "scarso" e stato chimico "buono". Nell'area in esame è quindi presente una criticità ambientale inerente alle risorse idriche che necessita di specifica attenzione in quanto l'obiettivo di qualità da perseguire è il raggiungimento del "Buono" stato di qualità delle acque entro il 2015 (2000/60/CE). In riferimento alla sostenibilità idrica dovrà essere verificata preventivamente la disponibilità idrica di servire le urbanizzazioni previste.

In riferimento alla gestione delle acque reflue, è riportato a pag.76 del R.P. che "le urbanizzazioni previste si collegheranno al collettore esistente... e alla fogna su via maremmana", poiché la depurazione delle acque rappresenta un fattore di pressione importante sull'ambiente, si ritiene che l'impatto sia poco significativo se viene verificato prima degli interventi, che il depuratore sia dimensionato per l'incremento dei reflui da trattare anche alla luce di eventuali ulteriori aumenti del carico insediativo previsti da altri piani. Si prende atto della richiesta dell'Ato 2 Lazio Centrale e si rimanda al parere del Gestore del Servizio Idrico per le valutazioni di merito. Si evidenzia inoltre, che nel R.P. pag.76 è previsto "raccolta e riciclaggio delle acque piovane per usi domestici secondari con conseguente risparmio di acqua potabile". A tal proposito si evidenzia che la raccolta delle acque meteoriche dovrà essere separata da quella di raccolta delle acque nere anche al fine di consentirne il relativo riutilizzo per usi consentiti. Sarà necessario, prevedere sistemi idonei per evitare la dispersione delle acque meteoriche di prima pioggia dei piazzali nel sottosuolo. Per le finalità di risparmio idrico inoltre, si evidenziano gli adempimenti in materia previsti dalla normativa vigente (art.146 del D.Lgs. n.152/2006).

### 3.5.4 Suolo

(...)

Il comune di Tivoli (dato 2018) ha una percentuale di suolo consumato sulla superficie amministrata pari a 16,13 % (fonte: SNPA). Il livello percentuale di suolo consumato dal Comune risulta essere in linea con il valore relativo della provincia di Roma che è del 13,2%. Si evidenzia che il Piano, in relazione all'impermeabilizzazione dei suoli, dovrà rispettare quanto previsto dall'art.4 comma 2 lettere d) della L.R. n.6/2008.

In riferimento al Radon si evidenzia che dovranno essere adottati opportuni accorgimenti costruttivi degli edifici finalizzati a ridurre la concentrazione di gas radon e garantire il rispetto dei relativi livelli di riferimento stabiliti D.Lgs. n.101/2020 "Attuazione della direttiva 2013/59/Euratom che stabilisce norme fondamentali di sicurezza relative alla protezione contro i pericoli derivanti dall'esposizione alle radiazioni ionizzanti, e che abroga le direttive 89/618/Euratom, 90/641/Euratom, 6/29/Euratom, 97/43/Euratom e 2003/122/Euratom e riordina la normativa di settore in attuazione dell'articolo 20, comma 1, lettera a), della legge 4 ottobre 2019, n.117".

### 3.5.5 Rifiuti

Si considera l'attuale livello percentuale di raccolta differenziata di Tivoli e si evidenzia che, nel corso degli anni, ha raggiunto il 74,02% (dato 2019 fonte Catasto rifiuti urbani ISPRA e O.R.So Lazio - Osservatorio Rifiuti Sovraregionale Lazio). La percentuale di raccolta differenziata risulta in linea con gli obiettivi normativi fissati dall'art.205 del D.Lgs. n.152/2006 (si ricorda difatti che l'art.205 del D.lgs. n.152/2006 fissava già al 31/12/2012 l'obiettivo quantitativo di raccolta differenziata del 65%).

Considerato quanto riportato a pag.53 del R.P. "il Comune di Tivoli ha attuato il servizio di raccolta domiciliare differenziata dei rifiuti urbani su tutto il territorio comunale" e l'attuale livello percentuale di raccolta differenziata, si ritiene che l'impatto generato dal Piano su tale matrice sia poco significativo. Per il recupero di materiali in situ (demolizione e movimenti di terra) si dovrà far riferimento alla normativa di settore e si rimanda al sito <https://www.arpalazio.it/servizi/materiali-da-scavo>.

### 3.5.5 Rumore (inquinamento acustico)

Il Comune di Tivoli è dotato di Piano di zonizzazione acustica. Esso è uno strumento tecnico-politico di governo del territorio comunale, in quanto ne disciplina l'uso e vincola le modalità di sviluppo delle attività ed è il risultato della suddivisione del territorio urbanizzato in aree acustiche omogenee. L'obiettivo del Piano di zonizzazione acustica infatti, è quello di prevenire il deterioramento di zone non inquinate e di fornire un indispensabile strumento di pianificazione, di prevenzione e di risanamento dello sviluppo urbanistico, commerciale, artigianale e industriale. Si evidenzia che, salvo il rispetto dei limiti del Piano di Zonizzazione, visto che la componente acustica relativa al Piano sarà sicuramente maggiore nel periodo di adeguamento urbanistico, bisognerà porre particolare attenzione a tale fase e mettere in campo le adeguate misure di mitigazione per abbattere il rumore.

### 3.5.6 Inquinamento elettromagnetico

Nelle fasi di attuazione del Piano sarà necessario tenere conto della presenza di elettrodotti e dei relativi vincoli determinati sull'uso del territorio dalla presenza degli stessi. Al fine di assicurare la tutela della salute della popolazione dagli effetti dell'esposizione a campi elettrici, magnetici ed elettromagnetici, si richiamano i principi e le disposizioni riportati nella Legge Quadro n.36 del 22/2/2001 ed in particolare la determinazione di distanze e fasce di rispetto dei nuovi edifici dagli elettrodotti ed altre sorgenti ai sensi del D.P.C.M. 8/7/2003."

## 3.4 Città Metropolitana di Roma Capitale, Dipartimento VI "Pianificazione strategica generale" - Servizio 1

Riguardo alla valutazione condotta sull'intervento in relazione al Piano Territoriale Provinciale Generale (P.T.P.G.), circa il Sistema Ambientale il PTPG include il territorio considerato nell'Unità Territoriale Ambientale (UTA) n. 8, "Unità della Bassa Valle dell'Aniene (...).

*Inoltre l'ambito interessato dalla variante in oggetto rientra nella Rete Ecologica Provinciale (REP) e, più precisamente, nel "Territorio Agricolo Tutelato", "Componente Secondaria" della REP, per il quale le norme di attuazione del P.T.P.G., nel combinato disposto degli artt.27, "Categorie, modalità d'intervento ambientale, usi compatibili, progetti attuativi, strumenti di valutazione ambientale", 28, "Direttive e prescrizioni per le componenti della REP" e 60, "Direttive e prescrizioni per il Territorio Agricolo e per il Territorio Agricolo Tutelato", disciplinano le categorie di interventi e gli usi compatibili.*

*In modo particolare, l'art.60, co.6 delle N.A. del PTPG dispone che "Nel Territorio Agricolo Tutelato gli usi del suolo consentiti, oltre quelli relativi alle infrastrutture e reti di trasporto previsti dal PTPG ed alle costruzioni per la conduzione agricola e la residenza rurale di seguito normati, sono i seguenti: (...) 6 Attività ricreativo-culturale e sportiva a cielo aperto; (...) 10 Laghetto sportivo; (...)".*

*La tavola TP2 del PTPG inquadra l'area d'intervento tra le "Aree per il verde pubblico di interesse territoriale o urbano".*

*Per quanto attiene al Sistema della Mobilità, come si evince dalla Tavola TP2 del PTPG l'area d'intervento si attesta lungo la previsione di un nuovo tratto di strada locale con valenza panoramica.*

*Per quanto sopra esposto, si evidenzia che l'intervento in esame propone soluzioni di bioarchitettura con collocazione ipogea dei volumi edilizi previsti da valutarsi nel complesso favorevolmente in relazione all'impatto ambientale, pur essendo di consistenti dimensioni e collocandosi in un ambito territoriale di particolare sensibilità dovuta alla vicinanza al Sito UNESCO di Villa Adriana e precisamente nella sua "Buffer Zone". Pertanto, nel precisare che occorrerà attenersi alle valutazioni del Soggetto gestore del Sito archeologico, per quanto attiene alle sole valutazioni rispetto al PTPG la **soluzione proposta risulta ammissibile** ai sensi dell'art.60, co.6 delle N.A. del PTPG e, inoltre, si ritiene che **l'intervento previsto certamente contribuisca a riqualificare un'area che attualmente è utilizzata per le stesse finalità, peraltro sostanzialmente coerenti con l'attuale destinazione di P.R.G.***

*Ciò premesso, si rilevano tuttavia i seguenti ulteriori elementi di approfondimento da specificare in un eventuale Rapporto Ambientale e, comunque, da garantire in fase di eventuale prosieguo dell'iter urbanistico:*

- occorre in primo luogo evidenziare che il Rapporto Preliminare fa cenno alla Deliberazione di Consiglio Comunale n.22 del 10/4/2019, relativa all'adozione del documento preliminare del nuovo PUCG e della relativa procedura di VAS. Al riguardo, si ritiene necessario che per il procedimento in oggetto sia verificata la piena coerenza con i contenuti della VAS riguardante il PUCG di Tivoli;*
- per quanto attiene nello specifico alla variante in oggetto, occorre evidenziare in modo più esplicito per quali motivi l'intervento proposto si pone in variante urbanistica, posto che, da quanto emerge dal Rapporto Preliminare, sembra che la variante riguardi soprattutto l'incremento volumetrico che gli indici e i parametri desunti dal progetto consentirebbero sull'area rispetto agli attuali indici di PRG;*
- circa la prossimità dell'area interessata dalla variante in oggetto con la previsione di un nuovo tratto di strada locale con valenza panoramica sarà necessario procedere ad approfondimenti, coerentemente con le osservazioni da rendere in sede di VAS del PUCG e tenendo conto delle valutazioni da svolgere di concerto con il competente Dipartimento VII "Viabilità e Infrastrutture per la Mobilità" della CMRC;*
- per quanto attiene agli aspetti ambientali, preso atto di quanto riportato nel Rapporto Preliminare circa l'assetto vegetazionale e le previsioni di progetto relativamente alla futura sistemazione a verde, si evidenzia l'opportunità di prevedere l'inserimento di ulteriori specie autoctone, sia arboree che arbustive, da selezionarsi in funzione del fitoclima locale (vedasi Blasi, 1994, Carta del Fitoclima del Lazio), privilegiando impianti possibilmente disetanei e pluristratificati, al fine di migliorare l'inserimento dell'intervento nel contesto paesaggistico, in coerenza con le Direttive sopra menzionate circa l'UTA entro cui ricade l'area interessata.*

### **3.5 ACEA ATO2 S.p.A.**

La scrivente Società, valutato quanto proposto, per quanto riguarda l'approvvigionamento idrico potabile della struttura ritiene che il nuovo incremento pari a 16.250 litri/giorno potrà essere alimentato dalla rete gestita da Acea Ato2 su Via Maremmana Inferiore, con la prescrizione, di dotare la struttura di opportuno impianto di accumulo e sollevamento pari almeno alla metà dell'intero fabbisogno giornaliero.

*Per le successive fasi della procedura, e relative approvazioni della Scrivente, si richiede che vengano fornite le seguenti informazioni indispensabili (anche se stimate):*

- n° docce*
- n° giorni di apertura del centro*
- n° iscritti alla piscina*
- n° dipendenti*
- eventuale presenza di bar/ristoranti*
- indicazione tipologia sistema smaltimento reflui fognari.*
- Indicazione modalità riempimento piscina e smaltimento acque di contro lavaggio*

*Per quanto riguarda la rete fognaria nel Rapporto Preliminare Ambientale di progetto viene indicato che "Le urbanizzazioni previste, si collegheranno al collettore esistente che passa parallelo al lato lungo del campo di calcio, lato tribuna e da qui alla fogna su via maremmana".*

***Relativamente alla rete fognaria nera, la Scrivente non potrà rilasciare apposito imbocco in fogna per l'Impianto in oggetto, dal momento che nell'area in esame non sono presenti fognature in gestione da parte di Acea Ato2, né su Via Rocca Bruna né su Via Maremmana inferiore e quindi quanto indicato nel Rapporto preliminare e sopra riportato, non rappresenta lo stato reale della situazione.***

*L'impianto di Depurazione di Ponte Lucano di Tivoli ha ad oggi gli allacci bloccati in attesa dell'ampliamento, e di conseguenza il Centro Polisportivo in esame dovrà essere dotato di un sistema di smaltimento autonomo.*

*Per quanto riguarda le reti fognarie si precisa che è necessario prevedere, al fine di evitare conseguenti ripercussioni negative sull'ambiente, la separazione delle acque bianche dalle acque nere, così come previsto all'art.146 co.1 lettera g) del D.Lgs. n.152/2006 e all'art.31 comma 4 dell'aggiornamento delle norme di attuazione del Piano di Tutela delle Acque Regionale (P.T.A.R.), adottato con D.G.R. n.819/2016 e approvato con D.C.R. n.18/2018.*

***Pertanto, alla luce di quanto sopra esposto, relativamente allo smaltimento sia dei reflui neri che meteorici questa Società per quanto di competenza rilascia parere non favorevole all'allacciabilità.***

*Alla luce di quanto esposto ed in considerazione di quanto richiesto, per il centro sportivo in oggetto e per le portate sopra indicate, si rilascia parere di massima favorevole all'allacciabilità idrica vincolato alla presentazione del progetto definitivo che dovrà essere inviato alla Scrivente per il rilascio del parere definitivo di competenza e che dovrà riportare le informazioni e prescrizioni sopra esposte.*

### **3.6 Soprintendenza Archeologica, Belle Arti e Paesaggio per l'Area Metropolitana di Roma, la Provincia di Viterbo e l'Etruria Meridionale**

Nel Rapporto Preliminare si specifica che tutta l'area è sottoposta al vincolo archeologico, così come evidenziato sulla Tav. 25B del P.T.P.R. ed è stato già ottenuto il Nulla Osta che viene allegato allo stesso Rapporto.

La Soprintendenza esprime *parere favorevole alla realizzazione del Centro sportivo polifunzionale, a condizione che l'edificio-spogliatoi venga localizzato secondo la nuova planimetria di progetto, della quale si allega copia che costituisce parte integrante del presente parere.*

*Nel comunicare il presente parere condizionato, si richiede, tuttavia, che eventuali lavori di sbancamento per la realizzazione dei piani interrati o per abbassamenti di quota dell'attuale livello del terreno vengano effettuati sotto costante sorveglianza archeologica, allo scopo di documentare eventuali cavità sotterranee.*

### **3.7 Richiesta controdeduzioni ai pareri pervenuti**

Con nota prot. n.16648 dell'1/4/2021, acquisita in pari data al prot. n.286980, l'Autorità Procedente ha trasmesso i pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale acquisiti dalla stessa.

Con nota prot. n.361369 del 21/4/2021, l'Autorità Competente ha comunicato i pareri pervenuti da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale, ai sensi dell'art.12, comma 2, del D.Lgs. n.152/2006 e, contestualmente, ha richiesto eventuali ulteriori considerazioni, ai sensi dell'art.12, comma 4, del D.Lgs. n.152/2006, utili alla conclusione dell'istruttoria.

Il Comune di Tivoli ha chiarito, con nota prot. n.37701 del 6/8/2021 - acquisita in pari data al prot. n.GR4117-0000016, come avverrà lo smaltimento dei reflui del centro polifunzionale.

## **4 Fase di valutazione del Piano**

Nel presente paragrafo si riportano le considerazioni dell'Autorità competente inerenti alla valutazione del Piano.

#### 4.1 Analisi dei contenuti del Documento preliminare

Il Documento Preliminare contiene:

- **informazioni generali** sul piano in esame, descrivendone:
  - caratteristiche;
  - finalità;
  - normativa di riferimento,
- **l'individuazione dell'ambito d'influenza territoriale;**
- la **caratterizzazione dell'ambito d'influenza territoriale** e analisi specialistiche dei vari settori interessati;
- il **quadro di riferimento ambientale**, con analisi degli aspetti ambientali di cui all'Allegato VI alla Parte Seconda del D.Lgs. n.152/2006;
- il **quadro di riferimento normativo e pianificatorio;**
- I **potenziali impatti significativi sull'ambiente**, attraverso una stima effettuata mediante l'uso di *matrici di valutazione* dei potenziali impatti sulle *componenti ambientali* interessate.

Pertanto, rispetto ai contenuti suggeriti nei Manuali Linee Guida n.109/2014 e n.124/2015 dell'ISPRA, e la rispondenza agli obiettivi generali di sostenibilità della VAS, il documento risulta complessivamente soddisfacente.

#### 4.2 Analisi di coerenza esterna

Sulla base delle considerazioni riportate dai Soggetti Competenti in materia Ambientale, ed a seguito dell'istruttoria svolta, non si rilevano elementi di contrasto tra gli obiettivi del Piano di Recupero e gli obiettivi di sostenibilità ambientale della pianificazione sovraordinata.

		<b>PIANO proposto</b>
<b>PTP</b>	<i>Piano Territoriale Paesistico</i>	<b>C</b>
<b>PTPR</b>	<i>Piano Territoriale Paesistico Regionale</i>	<b>C</b>
<b>PTPG</b>	<i>Piano Territoriale Provinciale Generale</i>	<b>C</b>
<b>PRG</b>	<i>Piano Regolatore Generale</i>	<b>C</b>
<b>PRTA</b>	<i>Piano Regionale di Tutela delle Acque (PRTA)</i>	<b>PC</b>
<b>PRQA</b>	<i>Piano Regionale per la Qualità dell'Aria</i>	<b>C</b>

#### 4.3 Impatti sulle componenti ambientali

Questa Autorità competente, sulla base dei dati contenuti nel Documento Preliminare, dei pareri dei Soggetti Competenti in materia Ambientale e a seguito dei chiarimenti forniti dall'Autorità precedente, non ravvisa impatti significativi e particolari criticità derivanti dall'attuazione degli interventi previsti dal Piano.

Componenti ambientali					
	Aria	Acqua	Suolo	Flora, fauna e biodiversità	Paesaggio
Azioni di Piano	=	=	=	=	=

\*\*\*

Sulla base di tutto quanto precede,

**CONSIDERATO che:**

- l'area interessata dal progetto di un centro sportivo polifunzionale è situata in località "Rocca Bruna" e, seppure è stata sempre destinata ad impianto sportivo, non risulta conforme al Piano Regolatore vigente del Comune di Tivoli approvato con Delibera regionale n.956 del 6/7/1973 (BURL n.23 del 10/9/1973);
- l'area da più di trenta anni che viene concessa, dalla proprietà, in comodato d'uso gratuito, per finalità sportive, al Comune di Tivoli che a sua volta la ha affidata alla società sportiva ASD Villa Adriana. Nel corso degli anni la società sportiva ha realizzato, il campo di calcio e le strutture necessarie per lo svolgimento delle attività sportive, quali spogliatoi, magazzini e tettoie. Successivamente il Comune ha introdotto nell'uso del terreno anche la squadra di rugby cittadina, con conseguente realizzazione da parte delle società di un secondo campo destinato al rugby e aumento delle strutture di supporto;
- il Piano Regolatore Generale del Comune di Tivoli destina l'area prevalentemente a zona G3 "Verde pubblico attrezzato" e parzialmente a servizi;
- l'area interessata dal progetto è sottoposta al vincolo di archeologico. L'Autorità procedente ha ottenuto il parere favorevole della preposta Soprintendenza;
- l'istruttoria tecnica è stata condotta sulla base delle informazioni fornite e contenute nella documentazione agli atti, di cui il professionista redattore del Documento Preliminare ha asseverato la veridicità con dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n.445/2000, presentata contestualmente all'istanza di avvio della procedura;

**VALUTATO che:**

- il Documento Preliminare riporta un'analisi di coerenza del Piano proposto con il P.T.P.R. approvato con la Delibera del Consiglio Regionale del Lazio n.5 del 2/8/2019, oggetto di annullamento avvenuto con sentenza di Corte Costituzionale n.17 del 17/11/2020;
- con D.C.R. n.5 del 21/4/2021, pubblicata sul BURL n.56 suppl. n.2 del 10/6/2021, è stato approvato il nuovo P.T.P.R., le cui modifiche rispetto al P.T.P.R. adottato non pregiudicano la conformità del Piano proposto alla normativa paesaggistica vigente.
- dal punto di **vista urbanistico** i Soggetti Competenti in materia Ambientale hanno evidenziato la coerenza degli interventi previsti con gli strumenti urbanistici vigenti;
- dal punto di **vista paesaggistico**, i Soggetti Competenti in materia Ambientale, dalle informazioni contenute all'interno del Documento Preliminare, non hanno rilevato impatti significativi sul paesaggio e sul patrimonio storico culturale derivanti dall'attuazione del Piano;

- da un punto di vista degli **impatti sulle componenti ambientali** nel complesso sono da ritenersi non significativi, in quanto alcune criticità relative agli impatti sulle componenti **aria** e **acqua** sono mitigate e compensate da opportune misure;

**PERTANTO**

- dall'esame della documentazione trasmessa e da quanto emerso nel corso dell'istruttoria, non si ravvisano impatti significativi sull'ambiente e sul patrimonio culturale

**TUTTO CIO' PREMESSO  
SI RITIENE**

il Piano in oggetto **sia da escludere dalla Valutazione Ambientale Strategica di cui agli artt. da 13 a 18 del D.Lgs. n.152/2006.**

**il Responsabile del Procedimento**

*ing. Maurizio Franzese*

**il Dirigente**

*ing. Gaetano Colletta*